

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi novembre 2011

### **LA LEGGE DI STABILITA' 2012 (L. 183 del 12 novembre 2011 in G.U del 14.11.2011)**

La legge di stabilità per il 2012, della quale ci accingiamo ad analizzare i contenuti, è stata pubblicata in G.U n° 265 S.O. del 14 novembre 2011. Dal momento che la legge contiene una serie di norme abbastanza eterogenee che investono molti aspetti dell'economia, l'analisi che segue sarà limitata alle norme che interessano direttamente le imprese o i professionisti, o che, comunque, hanno una portata generale, facendo solo un brevissimo accenno alle altre norme.

**Articoli 1 - Risultati differenziali; 2 - Disposizioni relative a trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS, all'introduzione di un'apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all'INPDAP; 3 - Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei ministeri.**

Non rivestendo interesse generale se ne tralascia la trattazione.

#### **Articolo 4- Riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri.**

**I Commi da 1 a 26** riguardano una serie di tagli alle spese di alcuni ministeri che non interessano la generalità dei contribuenti per cui ne tralasciamo la trattazione:

**I Commi da 28 a 51** contengono previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare.

- **il comma 30** fissa in euro 14 il compenso (già fissato in lire 25.000 dal D.lgs 241/1997) per ciascuna dichiarazione dei redditi elaborata e trasmessa dai CAF, dagli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e dai Consulenti del Lavoro per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
  - b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
  - c) comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
  - d) invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il compenso è elevato ad euro 26 per l'elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

- **Il comma 31** precisa che il compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta è pari al doppio di quello fissato per le dichiarazioni singole (che è di euro 10,33).
- **Il comma 32** stabilisce che non si procede ad adeguamento dei compensi appena visti per le attività svolte negli anni 2011,2012, 2013.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- **Il comma 33** abolisce il compenso di un euro ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per ciascun atto elaborato e trasmesso mediante il servizio Entratel.
- **Il comma 34** abroga i commi da 4<sup>ter</sup> a 4<sup>quinq</sup> dell'art. 39 del Dl 159/2007 per cui:
  - ✓ Non vi è più il compenso alle banche e Poste per il servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni,
  - ✓ Non vi è più il compenso spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, tramite versamento unificato con compensazione con delega F24,
  - ✓ Di conseguenza non vi sarà più l'adeguamento dei predetti compensi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.
- **Il comma 35** stabilisce che le disposizioni dei commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alla attività svolte dall'anno 2012.
- **I commi 36 e 37** trasformano il Garante del Contribuente da organo collegiale in organo monocratico a far data dal 1 gennaio 2012 .
- **I commi da 38 a 103** non sono di interesse generale per cui se ne traslascia la trattazione.

### Articolo 5 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

In merito alle pensioni di vecchiaia viene stabilito che a prescindere dalle misure del processo di elevamento dei requisiti dei trattamenti pensionistici collegate all'incremento della speranza di vita, tali trattamenti pensionistici possono essere liquidati, **a decorrere dal 2026**, soltanto quando il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni: si fa riferimento all'età posseduta al momento della liquidazione del trattamento, ossia dopo il decorso del termine che intercorre tra il momento di maturazione del requisito e quello di liquidazione del trattamento (finestra mobile). Qualora gli adeguamenti automatici legati alla speranza di vita non ottengano questo risultato, i requisiti per la pensione sono aumentati con decreto direttoriale in modo tale che, comunque, il diritto all'assegno di vecchiaia non scatti prima del compimento dei 67 anni di età.

### Articoli 6 – Dismissioni dei beni immobili pubblici; 7 – Dismissioni di terreni; 8 – Debito pubblico degli enti territoriali; 9 – liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Non rivestendo interesse generale se ne traslascia la trattazione.

### Articolo 10 – Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti.

- A) **Riforma degli ordini professionali:** i commi 1, 2 e 12 vanno a modificare l'art. 3 del recentissimo D.L. 138/2011 (c.d. manovra di ferragosto) demandando ad un Decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro 12 mesi a far data dal 13 agosto 2011 la riforma degli ordinamenti professionali (si tratta di una delegificazione degli ordinamenti professionali), prevedendo l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali dal momento dell'entrata in vigore del Decreto di cui sopra ed infine eliminando il riferimento alle tariffe nella pattuizione del compenso spettante al professionista (liberalizzazione delle tariffe).

# STUDIO ASSOCIATO BUSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

In buona sostanza la regolamentazione delle professioni dopo le nuove previsioni del D.L 138/2011 con le modifiche apportate dalla legge di stabilità in commento è la seguente:

### **D.L. 138/2011 art. 3**

**Comma 5.** Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

**Comma 5-bis.** Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.

B) **Società tra professionisti:** i commi da 3 a 11 disciplinano il nuovo istituto delle società tra professionisti con l'abrogazione della legge 1815/1939 che le vietava.

**Comma 3.** A decorrere dal 1 gennaio 2012 viene consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in uno dei modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile: si potrà quindi scegliere la forma delle società di persone (S.n.c o S.a.s.) o quella delle società di capitali (S.r.l. o S.p.a) o quella delle cooperative e nell'ambito delle società di capitali sarà possibile la costituzione anche di società unipersonali.

**Comma 4.** L'atto costitutivo deve obbligatoriamente prevedere:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

**Comma 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.**

**Comma 6.** La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

**Comma 7.** I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

**Comma 8.** La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali (società multidisciplinari).

**Comma 9.** Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

**Comma 10.** Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

**Comma 11.** Abroga la legge 1815/1939.

La legge nulla dice sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti per cui si potrà assistere, in assenza di modifiche legislative, a società con professionisti con il 95% del capitale e non professionisti con il 5%, ma anche l'inverso.

Va notato che anche se viene abrogata la legge 1815/1939 tuttavia si deve ritenere che non venga meno la possibilità di continuare a costituire studi associati (vedi comma 9). Non si riesce tuttavia a mettere in relazione il disposto del comma 9 con quello del comma 11 che abroga l'intera legge 1815/1939 il cui comma 1 disciplina gli studi associati.

La legge non fa cenno agli aspetti tributari delle nuove società tra professionisti per cui per evitare qualsiasi dubbio è necessario che venga chiarito che le modalità di determinazione del reddito non possono essere diverse tra associazioni professionali e società tra professionisti per evitare concorrenza tra i due tipi di aggregazione. Per le società tra avvocati di cui al D.Lgs 96/2001 la Ris. 118 del 28 maggio 2003 ha stabilito che il reddito prodotto dalle società tra avvocati è da qualificare reddito di lavoro autonomo da determinare in base al principio di cassa. E' necessario altresì che venga detto chiaramente se le nuove società tra professionisti siano o meno soggette al fallimento: anche per questo aspetto per le società tra avvocati è stata espressamente esclusa la possibilità del fallimento. Sembra infatti impossibile che la legge di stabilità in commento si discosti dalle previsioni del D.Lgs 96/2001 in materia di società tra avvocati, pena l'ombra di incostituzionalità della stessa in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infine, dal momento che in dottrina sono stati sollevati dubbi sulla possibilità, dal punto di vista civilistico, di conferire nella nuova società lo studio individuale o associato e sulla neutralità fiscale di tale operazioni, si ha l'impressione che le previsioni dell'art. 10 in commento non siano state oggetto della necessaria ponderazione o che si sia inteso rimandare (anche se non è detto esplicitamente) ad altro provvedimento (regolamento o altro) l'attuazione delle previsioni stesse.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento in maniera più approfondita una volta che i dubbi evidenziati saranno stati fugati con eventuali norme di attuazione o con circolari ministeriali.

### **Articolo 11 – programmazione della ricerca e premialità; Articolo 12 - Fondo nuovi nati.**

Non rivestendo interesse generale se ne traslascia la trattazione.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

### Articolo 13 – Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni sull'obbligo di copertura assicurativa.

Si tratta di una norma alquanto eterogenea. Infatti i commi da 1 a 4 dettano disposizioni finalizzate a regolamentare il rilascio della certificazione da parte degli enti territoriali, su richiesta dei soggetti interessati, relativa ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati per somministrazioni, forniture e appalti, al fine di consentirne la cessione *pro soluto* agli istituti di credito. E' previsto che la certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, scaduti i quali, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio con eventuale nomina di un commissario *ad acta*.

La certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità, e quindi non è possibile la cessione dei crediti, dagli enti locali commissariati (e, cessato il commissariamento, non può essere rilasciata la certificazione per crediti sorti prima del commissariamento) e dalle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari (attualmente Piemonte, Lazio, Campania, Puglia, Calabria).

Con il comma 5 invece viene modificato il Codice della Strada relativamente alla disciplina della verifica dell'esistenza della copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli, permettendo di verificare attraverso apparecchi automatici (tutor o telecamere delle zone ZTL) se i veicoli sono coperti da polizza, mediante incrocio dei dati e delle targhe rilevati con i data base delle compagnie di assicurazione. La fotografia costituisce atto di accertamento che consente alle forze dell'ordine di invitare il proprietario del mezzo ad esibire il tagliando dell'assicurazione oppure ad irrogare le sanzioni previste per chi viaggia sprovvisto di polizza Rca.

### Articolo 14 – Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini.

Si tralascia l'analisi dei commi da 1 a 4 (zone a burocrazia zero), da 5 a 6 (oneri amministrativi) 7 (abolizione del catalogo delle armi da sparo) in quanto non di interesse generale.

**Comma 8 - Cessione di quote di Srl con firma digitale:** si tratta di una norma di interpretazione del comma *1bis* dell'art. 36 del Dl 25 giugno 2008 n. 112 il quale si deve intendere nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al comma 2 dell'art. 2470 c.c. ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

**Comma 9 – Bilancio semplificato nelle S.r.l.:** viene previsto che dal 1 gennaio 2012 le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale potranno redigere il bilancio secondo un particolare schema semplificato le cui voci e struttura nonché le relative modalità attuative saranno individuate da un apposito decreto del MEF da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 marzo 2012).

**Comma 10 – Possibilità di abolizione delle scritture contabili per i soggetti in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.**

Viene previsto che i soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

### **Comma 11 – adeguamento dei limiti per liquidazioni trimestrali IVA.**

Viene stabilito che il limite per poter effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale è lo stesso posto per l'adozione del regime di contabilità semplificata (400.000 € per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, 700.000 € per le imprese esercenti altre attività)

### **Comma 12 – Responsabilità degli enti e collegio sindacale.**

Viene modificata la disciplina dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 6 Dlgs 231/2001).

Tale articolo prevede che:

se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*) (ossia da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso), l'ente non risponde se prova che:

*a*) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

*b*) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

*c*) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

*d*) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera *b*).

La modifica consiste nel fatto che nelle società di capitali le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento possono essere esercitate dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza, e dal comitato di controllo.

### **Comma 13 – Sindaco Unico nelle Srl**

Questo comma riscrive l'art. 2477 del Codice civile che prevede ora la nomina di un sindaco unico anziché di un collegio sindacale e che ora ha il seguente testo:

*“Sindaco e revisione legale dei conti.*

*L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.*

*La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.*

*La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:*

*a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

*b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

*c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.*

*L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

*Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.*

*L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”*

Va messo in evidenza che, sebbene la legge entri in vigore il 1 gennaio 2012 le nuove norme appena viste non potranno incidere sui collegi sindacali in carica i quali continueranno a svolgere le loro

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

funzioni fino alla loro naturale scadenza (ossia fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica).

La stesura dell'articolo non brilla per chiarezza ( tra l'altro non si può sottacere la difformità letterale del riferimento al "collegio sindacale" contenuta nel comma 9 rispetto alla nuova formulazione dell'art. 2477, di cui al comma 13, che fa riferimento al "sindaco") e presenta alcuni aspetti di criticità sui quali si stanno registrando diversi interessanti interventi, non ultimo quello del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, che denunciano tali criticità e cercano di fare chiarezza: si impongono quindi chiarimenti ufficiali che fughino qualunque dubbio. Ci prefiggiamo quindi di tornare sull'argomento più diffusamente, e, si spera, con maggiore chiarezza una volta che tali chiarimenti, auspicati da più parti, saranno disponibili.

### **Comma 14 - S.p.A con unico sindaco**

Con questo comma viene aggiunto un comma all'art. 2.397 del Codice Civile che così recita:

*“Per le società (per azioni n.d.r.) aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro”.*

Ciò significa che nelle S.p.A la previsione del sindaco unico è possibile solo per quelle aventi il particolare requisito di cui a questo comma aggiunto (è opportuno precisare a tale proposito che i parametri di cui all'ultimo comma aggiunto dell'art. 2397 c.c. (ricavi o patrimonio netto) sono alternativi, per cui il mancato superamento anche solo di uno di essi dà la possibilità di configurare l'organo di controllo monocratico) mentre per le S.p.A aventi ricavi e patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro è confermata l'obbligatorietà del collegio sindacale.

Secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “ai fini della legittima introduzione della figura del sindaco unico l'art. 2397 ultimo comma c.c. impone necessariamente ai soci di mutare pattiziamente la struttura dei controlli interni prevedendo la riduzione del collegio sindacale da pluripersonale a monocratico mediante modifica dello statuto della società.”

Infine sempre il CNDCEC ritiene che “lo statuto delle S.p.A potrà, altresì, prevedere anche in relazione ai casi di mancato superamento delle predette soglie:

- un sistema “opzionale” per la scelta dell'organo di controllo interno, rimettendo all'assemblea dei soci, in sede di conferimento dell'incarico, la scelta di adottare l'assetto monocratico o pluripersonale;
- un sistema “vincolante”, disponendo sempre l'adozione di un organo di controllo pluripersonale (ovvero non modificando gli attuali statuti)”.

Conclude il CNDCEC: “Infine, dal momento che il legislatore si è limitato a riformulare la disciplina della “composizione del collegio sindacale”, pare corretto ritenere che al sindaco unico delle S.p.a., come anche a quello delle S.r.l., si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.). In altre parole, al sindaco unico competeranno i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale. Oltre ad essere iscritto al registro dei revisori, il sindaco unico dovrà essere ovviamente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 c.c.”

Anche su questo argomento, strettamente collegato a quello del sindaco unico nelle S.r.l di cui al comma 13, si tornerà quando saranno resi noti i necessari chiarimenti.

### **Comma 15 – Cooperative e aggiornamento degli Statuti**

E' previsto che nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del C.C. le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare gli statuti con le maggioranze assembleari previste in via generale

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

dallo statuto per le sue modificazioni anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

### **Comma 16 – autorizzazioni per trasporti eccezionali su gomma.**

Se ne tralascia la trattazione non avendo interesse generale.

### **Articolo 15 – Recepimento di direttive UE in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.**

Vengono apportate modifiche al T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) e alla legge 246 del 2005. In merito alle modifiche apportate al T.U. sulla documentazione amministrativa viene disposto che le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni relativamente a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati (e sulle stesse deve essere apposta a pena di nullità la dicitura “*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*” mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici i certificati e gli atti di notorietà vanno sempre sostituiti con le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del T.U.

Viene abrogata la norma del comma 2 dell’art. 41 la quale prevedeva che “*i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76*”.

Viene posto l’obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificati e degli atti di notorietà nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero di accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Viene altresì posto l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di acquisire d’ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva ovvero di controllarle.

Ai fini dell’accertamento d’ufficio, appena visto, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte all’acquisizione, gestione e trasmissione dei dati: lo stesso ufficio renderà note al pubblico, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli.

La risposta alle richieste di controllo va data entro 30 giorni trascorsi i quali la mancata risposta costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili della violazione.

Il secondo comma dell’articolo in commento (modifiche alla L. 246/2005) prevede che in sede di recepimento di direttive comunitarie non possono essere introdotti o mantenuti, salvo circostanze eccezionali delle quali l’amministrazione deve dare conto, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ossia quelli che introducono requisiti o doveri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive, quelli che estendono l’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, se ciò comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari, o infine che introducono sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

**Articoli 16 – Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici; 17 – Semplificazione procedimento distretti turistici; 18 – Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione; 19 – Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e tunnel del Tenda; 20 – Cessione di partecipazioni Anas Spa; 21 – Finanziamento opere portuali.**

Non rivestendo interesse generale, se ne traslascia la trattazione.

**Articolo 22 – Commi da 1 a 7 e 9 - Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e retributivi, deduzione Irap contratti di produttività, lavoratori dello spettacolo.**

- a) **Apprendistato:** Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati a far data **dal 1 gennaio 2012**, per i primi tre anni di contratto, mentre si torna all'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo. A copertura dei costi è stabilito l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla Gestione Separata (dal 26% al 27% per i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche e dal 17% al 18% per le altre tipologie di lavoratori). Con una modifica all'art. 7 del T.U. sull'apprendistato è stabilito che per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e non anche la lettera *m*) dell'art. 4 comma 7 del T.U che prevede "la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
- Il Ministero del lavoro destina annualmente, nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione (art. 68, comma 4 lett. *a*) L. 144/1999) una quota non superiore a 200milioni di euro alle **attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato** di cui il 50% destinato prioritariamente all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
- b) **Contratto di inserimento lavoratrici:** confermati i criteri già vigenti per la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento, viene estesa la stessa procedura anche alle aree per le quali trovano applicazione gli incentivi economici con riferimento ai contratti di inserimento: la novità consiste nel fatto che si consente la determinazione preventiva di tali aree da effettuarsi con decreto ministeriale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo (per gli anni 2009-2012 il predetto decreto deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento (quindi entro il 31 gennaio 2012).
- c) **Contratti part – time:** vengono soppresse le norme che subordinano l'ammissibilità delle "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione nei soli rapporti a tempo parziale verticale o misto ed alla variazione in aumento della durata della prestazione, alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva, e viene ridotto da cinque a due giorni il periodo minimo di

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro che intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica; infine viene soppressa la norma secondo cui l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla D.P.L. (quindi dal 1.1.2012 queste trasformazioni sono soggette unicamente all'obbligo dell'atto scritto).

- d) **Telelavoro:** al fine di incentivare il telelavoro vengono introdotte le seguenti misure:
- i benefici di cui all'art. 9, comma 1 lett. a) della L. 53/2000 possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro con contratto a termine o reversibile,
  - gli obblighi in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche tramite utilizzo del telelavoro,
  - le assunzioni con contratto di telelavoro sono incluse fra le modalità di assunzione che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della L. 68/1999,
  - possono essere comprese le attività lavorative in forma di telelavoro tra le offerte di lavoro rivolte alle lavoratrici in mobilità.
- e) **Incentivi fiscali e contributivi per la contrattazione di prossimità:** al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegni alla contrattazione collettiva di prossimità viene disposto che le agevolazioni fiscali e retributive di cui all'art. 26 del Dl 98/2011 (per le quali si attende ancora l'emanazione del decreto che ne fissi la misura) e applicabili anche alle intese di cui all'art. 8 del Dl 138/2011, previste per tali contrattazioni siano riconosciute ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Viene soppresso nell'art. 26 del Dl 98/2011 il riferimento ai contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl per cui questo tipo di contratti aziendali non possono godere della tassazione agevolata.
- f) **Deduzione Irap contratti di produttività:** le Regioni, in conformità al proprio ordinamento, possono disporre la deduzione dall'Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'art. 26 del Dl 98/2011.
- g) **Lavoratori dello spettacolo:** al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e per semplificare la gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo si è previsto:
- L'abrogazione dell'istituto del libretto personale,
  - L'Enpals viene inserito tra i soggetti ammessi allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro, con esclusivo riferimento però ai lavoratori dello spettacolo.

**Articoli 23 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, 24 – Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali, 25 commi da 1 a 3 – Disposizioni in tema di posta elettronica certificata nel processo civile.**

Non rivestendo interesse generale se ne tralascia la trattazione.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

### **Articolo 25 commi 4 e 5 – Professionisti e Pec.**

E' noto che ai sensi dell'art. 16 del D.l 185/2008 i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata; ora viene disposto che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

**Articoli 26 – Riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti di appello; 27 – Accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello; 28 – Modifiche in tema di spese di giustizia; 29 - Modificazioni dell'art. 55 del D.l 78/2010; 30 – Modifiche al patto di stabilità interno; 31 – Patto di stabilità degli enti locali; 32 – Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 33 – Disposizioni diverse commi da 1 a 11.**

Non rivestendo interesse generale se ne traslascia la trattazione.

### **Articolo 33 – commi da 12 a 14 – Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità.**

Con il comma 12 viene prorogata per il 2012 l'applicabilità dell'imposta sostitutiva del 10% agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegati a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determinerà l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e l'importo del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà fruire dell'agevolazione. Di fatto questa norma non è altro che l'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.l 98/2011 (vedasi quanto riportato in merito nella relativa circolare).

Le agevolazioni appena viste trovano applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013.

Con il comma 14 si prevede che lo sgravio contributivo di cui al medesimo art. 26 del D.l 98/2011 sia concesso per l'anno 2012 con i criteri e modalità e di cui all'art. 1 commi 67 e 68 della L. 247/2007 e nei limiti di cui all'art. 1 comma 68 della medesima legge.

**Articolo 33 – commi 15 e 16 Università e scuole paritarie; - comma 17 Atenei non statali; - commi 18 e 19 Missioni di pace; - comma 20 Fondo sociale.**

Non rivestendo interesse generale se ne traslascia la trattazione.

### **Articolo 33 – commi da 21 a 26 Ammortizzatori sociali.**

Vengono disciplinati i cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga” e la proroga per il 2012 di specifici interventi di tutela del reddito. In particolare si prevede per il 2012:

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- La proroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, dei cosiddetti ammortizzatori sociali **in deroga** (trattamenti di CIG, mobilità o disoccupazione speciale). Va ricordato che la misura dei trattamenti così prorogati è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive e che nel caso di proroghe successive alla seconda i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale organizzati dalla Regione.
- al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, l'applicazione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di CIG in deroga e di mobilità in deroga, delle disposizioni rispettivamente dell'art. 8, comma 3 del Dl 86/1988 secondo cui *“L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento”* e dell'art. 16 comma 1 della L. 223/1991 secondo cui *“Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7”*: il comma 22 della Legge in commento stabilisce inoltre che ai fini del calcolo del requisito di cui all'art. 16 comma 1 della L. 223/1991 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione Separata con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1 comma 212 della legge 662/1996, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di mono committenza un reddito superiore ad € 5.000 complessivamente riferito a dette mensilità.
- la proroga per l'anno 2012 delle disposizioni contenute nei commi 11,13, 14, 15 e 16 dell'art. 19 del Dl 185/2008; si tratta in dettaglio:
  - ✓ della concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti (comma 11),
  - ✓ dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti (comma 13),
  - ✓ la corresponsione alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, per un periodo massimo di due anni, di un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario (comma 14),
  - ✓ del rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (comma 15),
  - ✓ dell'assegnazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

alla società Italia Lavoro Spa del contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.

- la proroga di alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per alcune categorie di lavoratori di cui al Dl 78/2009 ed alla L. 191/2009; si tratta in dettaglio:
  - ✓ dell'aumento del 20% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà,
  - ✓ della liquidazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente,
  - ✓ della disposizione secondo cui “Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione,
  - ✓ del computo per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo anche dei periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane (art. 2 comma 131 L 191/2009),
  - ✓ del riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012 ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 2 comma 132 L. 191/2009),

# STUDIO ASSOCIATO BUSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- ✓ l'estensione della riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiario dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012 (art. 2 comma 134 L.191/2009),
- ✓ della concessione da parte dell'INPS di un incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell' articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all' articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dell'indennità di cui all' articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni (art. 2 comma 151 L. 191/2009).

**Articolo 33 comma 27 – Prestito d'onore; commi da 28 a 30 – Ripresa della riscossione dei tributi nelle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto; comma 31 – Contratto di programma; comma 32 Policlinici universitari; comma 33 - Ospedale Bambino Gesù; comma 34 – Esigenze urgenti; comma 35 – Sostegni ai non vedenti; 36 – Comune di Barletta; 37 – Expo Milano 2015; 38 – Sedute parlamentari.**

Non rivestendo interesse generale se ne tralascia la trattazione.

**Articolo 34 – Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti.**

Con i commi da 1 a 3 la deduzione forfetaria in favore dei distributori di carburante disposta dall'art. 21, comma 1, L. 448/1998 e poi sempre prorogata, è ora introdotta a regime dal 1 gennaio 2012: si tratta in buona sostanza della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,

- a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000 euro;
- b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
- c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000 euro.

Con i commi 4 e 5 si fissa l'aliquota dell'accisa sulla benzina e benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante nelle seguenti misure:

# STUDIO ASSOCIATO BUSO

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

	per il 2012	dal 2013
Benzina e benzina con piombo	614,20	614,70
Gasolio usato come carburante	473,20	473,70

Viene altresì disposto che in rapporto alle predette modifiche non trovano applicazione i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all'art. 1 comma 154, secondo periodo, della L. 662/1996: il che significa che l'eventuale modifica dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle Regioni a statuto ordinario.

Viene inoltre disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti dell'accisa su gasolio a favore dei seguenti soggetti:

- esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate,
- enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale di cui al D.lgs 422/1997,
- imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla L.1822/1939, al regolamento Cee n. 684/92 ed al Dlgs 422/1997,
- enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone di cui all'art. 5, comma 2 del DI 452/2001.

Infine è prevista dal 1 gennaio 2012 la gratuità delle transazioni effettuate presso distributori di carburanti mediante carte di pagamento e per importi inferiori a 100 euro.

### Articolo 35 - Fondi speciali e tabelle.

Non rivestendo interesse generale se ne traslascia la trattazione.

### Articolo 36 – Entrata in vigore.

Fatta eccezione per le previsioni di cui all'art. 33 commi 7,9,29,31,35 e 36 (dei quali è stata traslasciata la trattazione), tutte le altre norme contenute nella legge **entrano in vigore il 1 gennaio 2012.**